



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI**

**DECRETO PRESIDENZIALE**

---

**n. 108 del 13/05/2021**

**Oggetto:** DPR 160/2010 - ART.53 LR 24/2017 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PREFABBRICATO AD USO MAGAZZINO E DEMOLIZIONE DI EDIFICIO AD USO ABITATIVO PER LA DITTA CASONE S.P.A. IN NOCETO COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA - PRATICA SUAP 502/2020/SU. VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LR 24/17.

**IL PRESIDENTE**

VISTI:

il DLgs n.152/2006, come modificato dal D.Lgs n.4/2008

la Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000 e smi;

la Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017e la Circolare n. 179478 del 14.3.2018 ;

PREMESSO:

che il Comune di Noceto, con nota PEC 25318 del 03.11.20, ha trasmesso l'istanza pratica SUAP n. 502/2020 per la quale ha convocato una Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. per la valutazione del progetto di realizzazione di un nuovo edificio prefabbricato ad uso magazzino e demolizione di edificio ad uso abitativo, della Ditta Casone S.P.A., esistente, comportante variante agli strumenti urbanistici di RUE secondo la procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017;

che l'Amministrazione Provinciale con nota PEC 1695 del 25.01.21 ha richiesto i seguenti approfondimenti necessari per una completa valutazione del progetto: Varianti, cartografiche e normative agli strumenti urbanistici, e valutazione degli aspetti ambientali;

che il Comune di Noceto con nota PEC 25417 del 04.11.20 ha trasmesso tavole integrative e sostitutive del progetto in oggetto;

che il Comune di Noceto ha trasmesso con nota PEC 6932 del 16.03.21 le integrazioni prodotte dal proponente;

che il Comune di Noceto ha provveduto, nel rispetto della procedura di cui all'art. 53 della LR 24/2017, al deposito e alla pubblicazione degli elaborati di progetto, così come dichiarato con nota PEC 10264 del 19.04.21;

che il Comune, con la stessa nota, ha dichiarato che nel periodo di deposito degli elaborati, non sono pervenute osservazioni riguardo al progetto e alla necessaria variante urbanistica e che i contenuti devono pertanto intendersi confermati;

#### CONSTATATO:

che la Variante al RUE in oggetto è richiesta dalla ditta CASONE S.p.A., che si trova nella necessità di attivare un intervento funzionale alle esigenze aziendali, per la realizzazione di un nuovo edificio industriale ad uso magazzino nella zona Nord dello stabilimento Casone esistente, in adiacenza al corpo di fabbrica posto a Nord-Est di recente costruzione e collegato mediante tettoia al magazzino metallico ora prospiciente l'edificio residenziale che verrà demolito;

che la richiesta di Variante al RUE riguarda la trasformazione in produttivo di un'area a verde privato estesa per 1.100 mq su cui insiste l'edificio residenziale, di fatto interclusa nello stabilimento della Casone che occupa una Superficie Fondiaria di 64.000 mq;

che la demolizione dell'edificio residenziale e l'eliminazione del verde privato trasforma a destinazione produttiva tutta l'area dello stabilimento Casone, ampliando di fatto l'ambito "SAN IEUP1". Il nuovo capannone avrà forma rettangolare di dimensioni 137,5x52,5 con altezza interna sottotrave pari a 12 m;

che pertanto la ditta richiede una variante urbanistica ai sensi dell'art. 53 della LR 24/17;

che con riferimento al sistema territoriale ambientale definito dal PTCP, l'area oggetto di studio ricade all'interno delle seguenti tutele:

- Tav.C1 - Tutela dei corpi idrici
- Tav 6 PTA - Area a sensibilità attenuata
- Tav 15 PTA – Aree di Salvaguardia per la Tutela delle Acque potabili ed Emergenze naturali  
- Zona di protezione B

che in riferimento ai disposti della L.R. n.19/2008, preso atto dei contenuti della variante, si ritiene di non dover chiedere integrazioni in merito alla compatibilità della variante con gli aspetti sismici del territorio in esame, fermo restando gli obblighi di legge a livello di progettazione esecutiva previsti dal D.M. 17.01.2018;

#### CONSIDERATO :

che sono stati acquisiti i pareri degli enti competenti in materia ambientale;

che in particolare:

AUSL ha espresso parere (PG 71068 del 24.11.20 di AUSL) di competenza favorevole;

ARPAE ha espresso parere di competenza favorevole (Rif. Arpae Sinadoc 2020/28827) ritenendo

tuttavia necessario un approfondimento tecnico volto a verificare e confermare che l'impianto di trattamento di prima pioggia ha capacità residua per accogliere e trattare il supplemento di acque che dovranno essere necessariamente trattate prima dell'immissione in acque superficiali. Ricorda inoltre di valutare la necessità di provvedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

che EMILIAMBIENTE (rif. Emiliambiente prot.9035 del 23.11.20) ha espresso parere di competenza favorevole sottolineando la presenza in prossimità delle aree Casone di due campi pozzi per i quali si richiede di assicurare il rispetto delle aree di protezione riferite ai suddetti impianti a vocazione idropotabile. In particolare, secondo quanto stabilito dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06, si ribadisce la preclusione alla dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade così come quelle riconducibili a fanghi e acque reflue ancorché depurati;

che il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia Romagna (rif. Pratica SUAP 502/2020/SU) ha riconfermato il parere idraulico positivo già espresso con nota PC/2019/25596;

che, a seguito del previsto periodo di deposito, non risultano pervenute specifiche osservazioni al progetto e alla necessaria proposta di variante urbanistica;

che preso atto degli elaborati trasmessi, si ritiene che non sussistano elementi ostativi, attinenti la pianificazione provinciale di competenza dello scrivente Servizio, alla realizzazione del progetto in esame, limitatamente agli aspetti di competenza relativi alla verifica di compatibilità di quanto richiesto con le previsioni e le disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di valenza territoriale;

che l'istruttoria svolta dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, non ha evidenziato significative criticità in merito ai principali aspetti di compatibilità geologica connessi alla proposta di variante urbanistica in oggetto;

che, visti gli esiti della Conferenza dei Servizi, valutati i contenuti e le caratteristiche della Variante in esame, e visti i pareri degli enti competenti in materia ambientale, si ritiene di rientrare nei casi di esclusione previsti dal c.5 dell'art. 5 della LR 20/2000 e smi, ma che tuttavia si ritengono necessari approfondimenti derivanti da richieste specifiche degli enti ambientali su citati. In particolare, così come richiesto da:

ARPAE: approfondimento tecnico volto a verificare e confermare che l'impianto di trattamento di prima pioggia abbia capacità residua per accogliere e trattare il supplemento di acque che dovranno essere necessariamente trattate prima dell'immissione in acque superficiali e valutazione della necessità di provvedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;  
EMILIAMBIENTE: in considerazione della presenza in prossimità dell'insediamento produttivo Casone di due campi pozzi a vocazione idropotabile è necessario assicurare il rispetto delle aree di protezione riferite ai suddetti impianti con la preclusione, secondo quanto stabilito dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06, alla dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade così come quelle riconducibili a fanghi e acque reflue ancorché depurati;

SENTITO il Consigliere Delegato Gianpaolo Cantoni;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria

ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

## DECRETA

di esprimere un parere positivo sulla Variante al RUE del Comune di Noceto per la quale si evidenzia l'assenza di rilievi di carattere urbanistico, nell'ambito della procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto di ampliamento della ditta Casone S.P.A. (Pratica SUAP 502/2020/SU) esistente in Noceto nel rispetto delle richieste di approfondimento degli enti competenti in materia ambientale indicate nel precedente CONSIDERATO;

di trasmettere altresì al Comune di Noceto copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente  
(ROSSI DIEGO)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

**PARERE di REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. **1555 /2021** ad oggetto:

" DPR 160/2010 - ART.53 LR 24/2017 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PREFABBRICATO AD USO MAGAZZINO E DEMOLIZIONE DI EDIFICIO AD USO ABITATIVO PER LA DITTA CASONE S.P.A. IN NOCETO COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA - PRATICA SUAP 502/2020/SU. VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LR 24/17. "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 12/05/2021

Sottoscritto dal Responsabile  
(RUFFINI ANDREA)  
con firma digitale